

59 / 26.4.2012



... CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì Sant'Antonio, li ... 8 MAG. 2012

... RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Valeria Urso

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. _____

n. 53 Reg.Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AWERSO RICORSO DINANZI AL C.G.A. PROMOSSO DALLA DITTA
"FERLITO CESTI di FERLITO M. e FERLITO G. S.n.C."

L'anno Duemila duodici addì tre del mese

di Meppis, alle ore 12,45 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta

IL SINDACO

Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	FARANDA FABIO	X	
3	RUGGERI FRANCESCO	X	
4	MARCHESE GIOVANNI PIETRO		X
5	PRIVITERA ALFIO	X	
6	PULVIRENTI ORAZIO	X	
7	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Maresca

Partecipa il Segretario del Comune: Dott. G. Penucci

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

SETTORE 1°

Richiamata la delibera di G.M. n. 118 del 21/10/2010 con la quale è stato incaricato l'Avv. Anthony Emanuele Barbagallo per la difesa legale dell'Ente innanzi al TARS sez. di Catania, in seguito a impugnazione di un provvedimento dell'ufficio Tecnico Urbanistica;

Che il TARS sez. di Catania ha emesso la sentenza 2559/2011 favorevole alle ragioni sostenute da questo Ente;

Vista la nota dell'Avv. Anthony Emanuele Barbagallo del 13/04/2012 protocollata al ns. Ente al n. 7831 del 17/04/2012, avente ad oggetto " T.A.R. Sicilia, Catania, sez. int. I, Comune di Aci Sant'Antonio c/Ferlito Cesti di Ferlito Mario e Giuseppe s.n.c.", con la quale comunica che in data 13/04/2012 è stato notificato il ricorso in appello della Società "Ferlito Cesti di Ferlito Mario e Ferlito Giuseppe s.n.c." avverso la sentenza n. 2559/2011 emessa dal T.A.R. Catania sez. I a favore di questo Ente;

Atteso che la società appellante ha altresì proposto istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado;

Ravvisata la necessità di provvedere alla costituzione in giudizio nel più breve tempo possibile;

Sentita la Responsabile del settore Urbanistica Arch. Giovanna Gurreri, favorevole alla costituzione in giudizio nell'interesse di questo Comune;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 267/00;

PROPONE

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avanzi il CGA avverso l'appello proposto dalla Società Ferlito Cesti alla Sentenza n. 2559/2011 emessa dal T.A.R. Catania sez. I;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. MARIA PUGLISI
con sede ACIREALE - VIA LETTIGHIERI, 17;

Impegnare la somma di Euro 5000,00 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138~~8~~ del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti e arbitraggi" quale presumibile costo;

Corrispondere al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1.000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura.

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

STUDIO LEGALE

Avv. Dalila Alati

Via D. Cimarosa, 10 - CT

Tel. 095 322711

ECC.MO. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA

REGIONE SICILIANA - PALERMO

RICORSO IN APPELLO

della Società "Ferlito Cesti di Ferlito Mario e Giuseppe

s.n.c.", con sede in Valverde (CT), Via A. Musco n°12, P.I.

03249090873, in persona dei legali rappr.ti p.t. Sig.ri Ferlito Mario e

Ferlito Giuseppe, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiun-

tamente per procura a margine del presente atto dall'Avv. Roberto

Moscato e dall'Avv. Dalila Alati con studio in Catania, Via D. Ci-

marosa n°10, fax 095/322711 E-mail: dali-

la.alati@pec.ordineavvocaticatania.it, elettivamente domiciliata in

Palermo presso la segreteria di codesto Consiglio di Giustizia Ammi-

nistrativa per la Sicilia;

CONTRO

Il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del sindaco p.t.

rappresentato e difeso dall'Avv. A. Barbagallo nel cui studio in Ca-

tania via M. Ventimiglia n°145 è domiciliato;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

Della sentenza n.2559/11 (doc.1) - pronunciata nel ricorso iscritto al

n.2558/2010 R.G. - depositata il 24 ottobre 2011, giusta comunica-

zione di Segreteria al domicilio eletto del 31/10/2011 eseguita a mez-

zo del servizio postale (doc.2), mai notificata alla appellante, con la

quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sez. di

Catania, sez. prima, ha dichiarato inammissibile la domanda di an-

nullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.13 del 13 luglio 2010 notifi-

13053

COPIA

Stampa circolare: "ROGHIAMO" e "12 MARZO 2011". Firma manoscritta sopra la stampa.

PROCURA

Mi rappresenti e difenda, con ogni potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di effettuare chiamate di terzo, conciliare e transigere, riscuotere e quietanzare; rinunciare agli atti del giudizio e alla domanda, nel presente giudizio nonché nella successiva fase esecutiva, l'Avv. Roberto Moscato del foro di Ragusa e l'Avv. Dalila Alati del foro di Catania, presso il cui studio in Catania, via D. Cimarosa n°10 eleggo domicilio. Conferisco ai suddetti Procuratori espressa autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 al trattamento dei miei dati personali.

Dichiaro di essere stato informato ex art.4, 3° comma, del D. Lgs 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto

FERLITO CESTI
di Ferlito M. e G. s.n.c.
AMMINISTRATORE

Firma manoscritta: Roberto Moscato

Firma manoscritta: Roberto Moscato
Firma manoscritta: Dalila Alati

10/1977-

Con il ricorso introduttivo, la Società ricorrente ha impugnato, secondo rite, il provvedimento di cui ha chiesto l'annullamento ed i motivi di fatto e di diritto a sostegno della propria domanda. In particolare si è lamentato che il provvedimento impugnato risultasse palesemente illegittimo poiché parte resistente non ha tenuto conto che in materia di quantificazione degli oneri di urbanizzazione la scelta tecnico discrezionale dell'Amministrazione deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia. Gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale, tenuto conto dell'esborso economico da affrontare, potrebbe anche rinunciare al programma costruttivo ipotizzato. Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica. Nella considerazione, fra l'altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, soprattutto allorché la tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti possa indirizzare in un senso, piuttosto che in un altro, le scelte dell'operatore economico. (T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 29/04/2009, n. 774)

Era, perciò, compito dell'Amministrazione informare preventivamente (e non successivamente alla concessione datata 10/06/2004) il privato, destinatario degli effetti dell'atto, della questione in contestazione e, procedere ad una verifica in contraddittorio con lo stesso.

Seguendo, pertanto, l'ordine sistematico delle censure mosse in primo grado la motivazione del T.A.R.-Catania volta a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per non avere i ricorrenti impugnato la vecchia concessione edilizia non appare, a parere di questa difesa sufficiente per motivarne il rigetto. Parte resistente in primo grado ha giustificato labialmente l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione senza porre a fondamento della propria resistenza alcun documento oggettivo che dimostri come il Comune di Aci Sant'Antonio avrebbe proceduto all'adeguamento. Non è stato oggettivamente dimostrato la comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 L. n.241/1990 in forza dell'applicazione dell'art.21 octies/2° L. n.241/1990. Secondo tale norma, infatti, il provvedimento amministrativo non è, comunque, annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. E ciò non è stato fatto, né tenuto conto dal G.A.

In tale ambito è intervenuta la sentenza del T.A.R.-Lazio, Latina, 10.06.2005, n.534 con la quale si è affermato che ai fini dell'applicazione dell'art.21 octies/2°, L. n.241/1990 "occorre che l'amministrazione convenuta in giudizio formuli una specifica richiesta in tal senso atteso che, in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel giudizio impugnatorio il G.A. è vincolato dal "petitum" di annullamento e dalla "causa petendi" (ragioni e motivi di ricorso), non potendo verificare d'ufficio il contenuto del dispositivo né decidere prescindendo dall'intermediazione dei vizi di

NALI DI CUI ALL'ART. 111/6° COST.

Il T.A.R.-Catania, non ha congruamente motivato la propria decisione, carente anche sotto il profilo logico-giuridico.

Codesta difesa intende precisare che l'Amministrazione, nelle proprie scelte, deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia. Affermare che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la concessione del 2004 è fuorviante e in palese violazione di ogni garanzia circa la correttezza del rapporto intercorrente tra P.A. e privato.

Il Giudice di prime cure non ha tenuto conto che il Consiglio di Stato più volte si è espresso asserendo l'illegittimità dei provvedimenti con cui la P.A. modifica unilateralmente e autoritativamente, senza alcuna idonea motivazione, i costi e gli oneri di urbanizzazione con aggiornamento ad una data ulteriore rispetto a quella convenzionalmente concordata, ed aumenta la quota degli oneri di urbanizzazione da porre a carico del proprietario. Gli oneri di urbanizzazione devono essere determinati alla data del rilascio della concessione medesima e non successivamente. Quale interesse preclusivo avrebbe un utente ad impugnare una concessione edilizia ab origine, se ciò che viene lamentato è portato a conoscenza solo al momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione? Il G.A. avrebbe dovuto considerare che con la richiesta di pagamento integrativo ha origine la rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuta a nuove disposizioni o nuove tabelle redatte dopo il rilascio della concessione edilizia. In questo caso, il Tar avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta.


- copia della comunicazione di Segreteria di avvenuto deposito della sentenza impugnata;
- copia dell'ordinanza-ingiunzione n.13 del 13 luglio 2010;
- copia fascicolo di parte di primo grado.

Catania - Palermo, 11 aprile 2012

Avv. Dalila Alati



Avv. Roberto Moscato




RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la C.A. di Catania certifico di avere notificato in data odierna copia conforme del superiore ricorso in appello:


- Al Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. A. Barbagallo nel cui studio in Catania via M. Ventimiglia n°145 è domiciliato, ivi consegnandola a mani di

Seg.
Franca Caporaso



13/4/2012

Carmelina Mazzotta
Ufficiale Giudiziario



Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

Favaretto

Data

26-11-2012

IL RESPONSABILE

M. Manuelli

Visto il ...
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Data

2-5-2012

IL RESPONSABILE

Petani Agnese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991 ATTESTA
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. *138* Es *2012*

denominato *VEDI SCHEDE ALLEGATE*

Previsione iniziale €

Impegni precedenti €

DISPONIBILITA' €

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. *525/2012*

€ *5.000,00*

- DISPONIBILITA' RESIDUA

€

Data *2-5-2012*

IL RESPONSABILE

Petani Agnese

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44.

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno _____ per quindici giorni (art.11 comma 1);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (Art.15 commi 3 e 4);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- Sezione Centrale di Palermo (Art. 17 commi 1 e 3);
- Sezione Provinciale di Catania (Art. 17 comma 2) in quanto:
- E' soggetta a controllo per legge (Art. 15 comma 2);
- Ne ha fatto richiesta la stessa Giunta Municipale (Art. 15 comma 2);
- Ne ha /hanno fatto richiesta il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ Consiglieri (Art.15, comma 3);
- Ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (Art.15 comma 5).

Acì Sant'Antonio li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12 comma 1).
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dell'atto (Art. 15 comma 5).
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19 commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.18 comma 9)

Acì Sant'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE